



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 del 05-08-2020

Oggetto: ADESIONE ALLA MISURA "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" PREVISTA DALLA D.G.R. MARCHE N. 931 DEL 13/07/2020 RECANTE FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, CO. 5, DEL DECRETO LEGGE 102/2013) LINEE GUIDA PER ANNUALITÀ 2020: MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DGR 30.01.2017, N. 82

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 13:05, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita, in video conferenza, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	P
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	P
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 6

ASSENTI 0

Assiste, in video conferenza dalla Sede Comunale, il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO, nella Sede Comunale, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in video conferenza e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE CONTENZIOSO GARE E CONTRATTI

Registro proposte 104

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.124 del 28 ottobre 2013, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con proprio Decreto del 30 marzo 2016 – pubblicato in G.U. n. 172 del 25/7/2016 – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a stabilire i criteri e le priorità per l'accesso ai contributi previsti per sanare i casi di morosità incolpevole;

- il Fondo è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti. La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato deve dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza.

- la Regione Marche con la DGR 931 del 13.7.2020 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, del decreto legge 102/2013) Linee guida per annualità 2020: Modifiche e integrazioni della DGR 30.01.2017, n. 82” ha disposto per l’anno 2020, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse disponibili, che la platea dei beneficiari del Fondo sia estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori;

- per l’anno 2020, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo;

- i Comuni, istruiscono le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verificano il



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

possesso dei requisiti richiesti, segnalano il fabbisogno emerso alla Regione e richiedono l'erogazione dei fondi, che si sono resi necessari per soddisfare le domande pervenute, istruite con esito positivo, e liquidate/liquidabili con tempistica 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre di ciascun anno.

Considerato, pertanto, opportuno dare mandato al Responsabile del Settore I – Affari istituzionali, in collaborazione con il Settore VII – Istruzione e servizi sociali, di predisporre e pubblicare apposito bando secondo le seguenti indicazioni fornite dalla Regione Marche:

Nel caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

I comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo, in corrispondenza delle “finestre” del 10 agosto e del 31 ottobre. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun comune;
- i comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante, in base a quanto previsto dal successivo paragrafo “6. Finalizzazione dei contributi ed entità”. Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasessantenni; minori; componenti con invalidità accertata per almeno il 74%; componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

I Comuni, nel consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle risorse assegnate, verificano che per il richiedente ovvero all'interno del nucleo familiare destinatario della intima di sfratto per morosità incolpevole alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale (art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016);

A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

Il Comune verifica inoltre che il richiedente (art. 3 commi 1 e 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- a) Abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- b) Sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) Sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) Abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- e) Non sia titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Per l'anno 2020 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

- a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
- b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;
- c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%";

Il Comune può graduare l'entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:

- incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
- entità dei canoni mensili non corrisposti/numero di mensilità non corrisposte;
- importo del canone di locazione;

I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi per (art. 5 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016) nei limiti e per le finalità di seguito indicati:

Finalità	Contributo
a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00
b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00

Per l'anno 2020 la tabella è integrata con la seguente lett. e):

e) Regularizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 500,00/mese
--	---

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016);

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare;

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura da indicare nel Bando;

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta;

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo;

I Comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (art. 6 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016);

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, i Comuni sono tenuti ad effettuare controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate;

Per l'anno 2020 i comuni inviano alla Regione, debitamente compilate, le schede di monitoraggio predisposte dal MIT alle scadenze del 10 agosto e 31 ottobre;

Sono escluse le richieste provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR 746 del 15.6.2020 e smi;

Dato atto che si provvederà all'esito dell'istruttoria e della quantificazione del contributo richiesto e concesso dalla Regione Marche ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il D.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente deliberato;
2. Di aderire alla misura "Iniziative di contrasto all'emergenza abitativa: morosità incolpevole" prevista all'art. 6, comma 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dal Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Marche con deliberazione n. 931 del 13 luglio 2020;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore I – Affari istituzionali, in collaborazione con il Settore VII – Istruzione e servizi sociali, di predisporre e pubblicare apposito Avviso pubblico secondo le indicazioni fornite dalla Regione Marche come meglio specificate in premessa e comunicate con nota prot. n. 17074 del 22/07/2020;

4. Di demandare, altresì, al Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali, in collaborazione con il Settore VII – Istruzione e servizi sociali, l'istruttoria delle domande e gli adempimenti conseguenti al fine di richiedere il contributo alla Regione Marche;

5. Di munire il presente provvedimento dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. 267/2000 al fine di procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'Avviso.

Il Responsabile del Procedimento
F.to STEFANIA BOLLI

OGGETTO: ADESIONE ALLA MISURA "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" PREVISTA DALLA D.G.R. MARCHE N. 931 DEL 13/07/2020 RECANTE FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, CO. 5, DEL DECRETO LEGGE 102/2013) LINEE GUIDA PER ANNUALITÀ 2020: MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DGR 30.01.2017, N. 82

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 05-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente STEFANIA BOLLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 05-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto ADESIONE ALLA MISURA "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" PREVISTA DALLA D.G.R. MARCHE N. 931 DEL 13/07/2020 RECANTE FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, CO. 5, DEL DECRETO LEGGE 102/2013) LINEE GUIDA PER ANNUALITÀ 2020: MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DGR 30.01.2017, N. 82 e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 10-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-08-2020
Corridonia lì 10-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-08-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI